



PRIMA NOTA SUGLI EMENDAMENTI ACCOLTI DURANTE L'ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEL D.L. MILLEPROROGHE

PREMESSA

Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” è all’esame della Commissione bilancio della Camera per la conversione in legge. Si riportano di seguito le norme di interesse approvate fino alle sedute del 15 febbraio 2022.

- ✓ **Gestioni associate.** Viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il termine inerente all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni. *(Art. 2, comma 1)*
- ✓ **Termini di presentazione del piano di riequilibrio.** Vengono ampliati ulteriormente i termini per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021. I Comuni quindi avranno tempo fino al 28 febbraio invece che fino al 31 gennaio come era stato previsto dal comma 767 della legge di bilancio 2022. *(Art. 3, comma 5 bis)*
- ✓ **Rimodulazione dei piani di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022.** Vengono allungati i termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio deliberati prima dello stato di emergenza da Covid ma non ancora approvati. Ci saranno quindi 60 giorni a partire dal 1 gennaio per le correzioni. (commi 992-994 legge di bilancio 2022) *(Art. 3, comma 5 bis)*
- ✓ **Proroga termini approvazione piani finanziari servizio rifiuti e TARI.** Si prevede che, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. *(Art. 3, comma 5 bis)*
- ✓ **Fondo di solidarietà comunale.** Viene modificata la lettera d-*bis*) dell’art. 1, comma 449 legge 232/2016 e si stabilisce che il fondo venga ripartito nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa. *(Art. 3, comma 5)*
- ✓ **Richieste contributi investimenti opere pubbliche.** La norma proroga i termini per le richieste di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 140 e 141 della legge 145/2018). I comuni pertanto possono comunicare le richieste di contributo per il 2022 al

Ministero dell'interno entro il termine perentorio **del 10 marzo 2022** (invece del 15 febbraio 2022). L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, **entro il 31 marzo 2022** (invece del 28 febbraio), con decreto del Ministero dell'interno. (Art. 3, comma 5 bis).

- ✓ **Adeguamento capitale sociale per i soggetti coinvolti nella riscossione entrate Enti Locali.** La norma, intervenendo sul comma 808 della legge di Bilancio 2020, proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento del capitale sociale da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. (Art. 3, comma 3 bis).
- ✓ **Svincolo quote di avanzo vincolato di amministrazione.** La norma proroga all'esercizio 2022 (rendiconto 2021) la disposizione dell'art. 109 del d.l.18/2020, la quale prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi dovuti dall'emergenza COVID-19. (Art. 3, comma 5 bis).
- ✓ **Risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui.** La norma, intervenendo sul d.l. 78/2015, prevede l'estensione, fino al 2024, della disposizione per cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. (Art. 3, comma 5 bis).
- ✓ **Piani integrati urbani.** La norma aumenta i termini a disposizione delle città metropolitane per individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana (**entro il 21 marzo 2022 invece che entro il 17 marzo**) (Art. 3 comma 6 bis)
- ✓ **Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali.** La norma stabilisce che per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali. (Art. 5 comma 3 bis)
- ✓ **Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.** Viene aumentato da 100 a 200 milioni a decorrere dall'anno 2022 il fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il fondo è ripartito per la quota parte di 100 milioni in

favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 100 milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno. *(Art. 5 bis)*